



**ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019”

IN GAZZ.. UFF. 21 dicembre 2016, n. 297 S.O.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 1/2016

**PROROGA
DETRAZIONI: (1)
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
(ECOBONUS)
(Art. 1, comma 2)**

Disposta la proroga fino al **31 dicembre 2017**, della misura della detrazione del **65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*).

La L. 232/2016 introduce inoltre alcune novità sostanziali.

Parti comuni edifici condominiali

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata fino al **31 dicembre 2021**. Detta detrazione è ulteriormente aumentata nel caso

- di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (**70 per cento**)
- di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (**75 per cento**).

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Istituti autonomi case popolari (IACP)

Tali nuove forme di detrazione sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

**PROROGA
DETRAZIONI: (2)
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
(Art. 1, comma 2)**

Disposta la proroga fino al **31 dicembre 2017**, della misura della detrazione al **50 per cento** per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

**PROROGA
DETRAZIONI: (3)
RIQUALIFICAZIONE
ANTISISMICA
(Art. 1, commi 2 e 3)**

Per l’adozione di misure antisismiche, dal **1 gennaio 2017** fino al **31 dicembre 2021** prevista una detrazione del **50 per cento**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese, e in quelli successivi.

Tale beneficio si applica sia agli edifici ricadenti nelle **zone sismiche 1 e 2**, sia agli edifici situati nella **zona sismica 3**.

La detrazione è aumentata:

- al **70 per cento** della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad **una classe** di rischio inferiore;
- all’**80 per cento** della spesa qualora dall’intervento derivi il passaggio a **due classi** di rischio inferiori.

Parti comuni edifici condominiali

Qualora gli interventi riguardino **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano:

- nella misura del **75 per cento** in caso di passaggio ad **una classe** di rischio inferiore;
- nella misura dell’**85 per cento** in caso di passaggio di due classi.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Anche per questi interventi dal **1 gennaio 2017**, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Spese per classificazione e verifica sismica degli immobili

Dal **1 gennaio 2017**, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Divieto di cumulo

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

RIFERIMENTO	CONTENUTI
<p>RISORSE INAIL PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (art. 1, comma 85)</p>	<p>Prevista la destinazione da parte di INAIL, nell'ambito del proprio piano di investimenti immobiliari, di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche.</p> <p>Per l'attuazione dell'intervento è previsto il coinvolgimento delle regioni, le quali devono dichiarare la propria <u>disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione</u>, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura.</p> <p>Successivamente, alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuate le regioni ammesse alla ripartizione - assegnate le risorse disponibili - stabiliti i criteri di selezione dei progetti. <p><i>La legge non prevede alcun termine per l'adozione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse.</i></p>
<p>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE (art. 1, commi 140-142)</p>	<p>Comma 140 (Istituzione del fondo) La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di investimenti nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. <p>Il Fondo è costituito con una dotazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, - 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019, - 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. <p>La disciplina relativa all'operatività del Fondo è demandata ad uno o più D.P.C.M., da adottare su proposta del MEF di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Sugli schemi di decreto è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.</p> <p>Con tali decreti devono essere altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi - indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con <u>oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato</u>, con BEI, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. <p>Comma 141 (Piano di riqualificazione delle periferie). Si prevede che con delibera CIPE saranno destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi 974 -978, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).</p>

Comma 142 (Monitoraggio degli interventi). Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 saranno monitorati ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

RIFERIMENTO

CONTENUTI

**CICOLOVIE
TURISTICHE
(Art. 1, commi 144 e 145)**

La L. 232/2016 assegna ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, ad integrazione di quanto stanziato ai sensi dell'art. 1, comma 640, della L. 208/2015. Per l'individuazione dei progetti da finanziare il comma 145 rinvia ad un apposito decreto del MIT. Pertanto, diversamente dalla succitata disposizione di cui alla L. 208/2016, non sono previsti in norma interventi prioritari. A tal fine sono attribuite risorse per:

- 13 milioni di euro per l'anno 2017
- 30 milioni di euro per l'anno 2018
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

**PIANO STRATEGICO
NAZIONALE DELLA
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
(Art. 1, commi 613-615)**

La L. 232/2016 prevede la realizzazione di un **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa europea in materia. Il Piano dovrà essere approvato con D.P.C.M. entro il 30 giugno 2017, su proposta del MIT, di concerto con il MISE, il MEF e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per l'attuazione del Piano è previsto un incremento della dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall'art. 1, comma 866, della L. 208/2015. Tale incremento è pari a:

- 200 milioni di euro per l'anno 2019,
- 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, si prevede che il Fondo possa essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico è previsto altresì un **programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto**, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa. A tal fine è autorizzata la spesa di:

- 2 milioni di euro per l'anno 2017
- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Siffatti interventi sono disciplinati con decreto del MISE di concerto con il MEF e il MIT, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017.

Si stabilisce infine che il MISE, d'intesa con il MIT, possa immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi.

RIFERIMENTO	CONTENUTI
<p>CALL CENTER – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA (art. 1, comma 243)</p>	<p>La legge finanziaria nel sostituire l’art. 24 <i>bis</i> del D.L. 83/2012 introduce una regola (di cui al comma 10 del citato art. 24 <i>bis</i> novellato) intesa a stabilire che per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center, l’offerta migliore è determinata <u>al netto delle spese relative al costo del personale</u>, determinato ai sensi dell’art. 23, comma 16, del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>
<p>DISPOSIZIONI PER GLI ACQUISTI DI FARMACI “BIOSIMILARI” (Art. 1, comma 407)</p>	<p>Il comma 407, nell’ambito delle disposizioni sulla “<i>Governance</i> farmaceutica” detta alcune regole per la razionalizzazione della spesa per acquisti di farmaci biologici.</p> <p>Con riferimento ai farmaci biosimilari (farmaci il cui principio attivo è analogo ma non identico per caratterizzazione e produzione, a quello del medicinale di riferimento), la L. 232/2016, mediante aggiunta del comma 11 <i>quater</i> nel corpo dell’art. 15 del D.L. 95/2012, statuisce che l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (EMA) (agenzia UE responsabile della valutazione scientifica dei medicinali sviluppati dalle case farmaceutiche) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), tenuto conto delle rispettive competenze; pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari.</p> <p>In merito all’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si introducono le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione; b) al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); d) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016); e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni sopracitate, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTI (Art. 1, commi 413-419)

Commi 413-414 (Nuovi strumenti di acquisto centralizzato). Queste disposizioni pongono in capo al MEF il compito di avviare, tramite Consip e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti. Tali strumenti non devono discriminare o escludere le micro e piccole imprese.

La norma prevede esplicitamente l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati.

Tale analisi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 415-418 (Acquirente unico). La L. 232/2016 prevede l'avvio di una **sperimentazione**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi per le amministrazioni statali, in cui il MEF procede come acquirente unico, limitatamente a due merceologie (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) e due amministrazioni centrali (il MEF e il Ministero dell'Interno con le rispettive articolazioni territoriali).

Per l'attuazione della sperimentazione in questione il comma 416 rinvia ad un decreto del MEF.

Con D.P.C.M., su proposta del MEF e sentiti i Ministri interessati, potrà essere esteso l'ambito oggettivo e soggettivo di detta sperimentazione.

Comma 419 (Acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici –ICT). Il legislatore interviene nuovamente sul tema dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica, apportando alcune modifiche alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2016). Nello specifico:

- a) con riferimento al comma 512 della citata legge di stabilità 2016, si precisa, che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli **strumenti di acquisto e di negoziazione** di Consip o dei soggetti aggregatori;
- b) è inserito il comma 514-bis, che, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, estende per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui acquisizione riveste **particolare rilevanza strategica** secondo quanto indicato nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

A tal fine, Consip S.p.A. può anche supportare tali amministrazioni nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.

Per le attività in questione è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del MEFdi :

- 3 milioni di euro per l'anno 2017
- 7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

RIFERIMENTO	CONTENUTI
<p>SOGGETTI AGGREGATORI (Art. 1, commi 420-422)</p>	<p>Comma 420 (Comitato guida e Linee guida). La L. 232/2016, mediante inserimento del comma 2 <i>bis</i> nel corpo dell'art. 9 del D.L. 66/2014, istituisce a livello di legislazione primaria il Comitato guida nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, già attivato dal D.P.C.M. del 14 novembre 2014, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del predetto D.L. 66/2014. Al Comitato guida è affidato il compito di fornire attraverso apposite linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di acquisizione da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese.</p> <p>In caso di non allineamento alle linee guida, ai soggetti aggregatori è fatto obbligo di trasmettere una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni.</p> <p>Comma 421 (Acquisti autonomi). Mediante inserimento del comma 3 <i>bis</i> nel corpo dell'art. 9 del D.L. 66/2014, la L. 232/2016, è espressamente riconosciuta alle amministrazioni pubbliche obbligate ad acquisire beni e servizi tramite i soggetti aggregatori stessi, la facoltà di espletare, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o degli altri soggetti aggregatori, autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale evenienza, ANAC rilascia il CIG.</p> <p>Comma 422 (Criteri di ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori). Mediante integrazione del comma 9 dell'art. 9 del D.L. 66/2016, si prevede che il MEF definisca i criteri di riparto del "Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori" tenendo conto anche dell'allineamento, da parte dei medesimi, alle indicazioni fornite dalla Linee guida del Comitato guida.</p>
<p>PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (Art. 1, comma 424)</p>	<p>La L. 232/2016 rinvia l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.</p> <p><i>Rimane peraltro invariato l'obbligo per le amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 505, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.</i></p>

RIFERIMENTO	CONTENUTI
CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SOCIALI (Art. 1, comma 456)	<p>La L. 232/2016 consente la possibilità di costituire consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186, lett. e), della L. 191/2009 (finanziaria 2010) che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.</p>
DESTINAZIONE PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Art. 1, commi 460 e 461)	<p>La L. 232/2016 dispone la destinazione, a decorrere dal 1 gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia previste dal D.P.R. 380/2001, alle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; – risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; – interventi di riuso e di rigenerazione; – interventi di demolizione di costruzioni abusive; – acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; – interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; – interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. <p>È conseguentemente abrogata, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal citato testo unico in materia edilizia.</p>
PAGAMENTO DEBITI CONTRATTI DALLA PA (Art. 1, commi 524-526)	<p>La L. 232/2016 dispone che le Regioni, qualora abbiano ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possano utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. È altresì stabilito che le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il MEF. Le risorse ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno.</p>
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ (Art. 1, comma 601)	<p>La L. 232/2016 prevede, per il solo anno 2017, l'aumento di 7 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città di cui all'art. 12 del D.L. 83/2012.</p>